

RELAZIONE TECNICA

allegata al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “*Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni*”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*” e

stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”. **Il Comune di Boccioleto ha effettuato tale ricognizione con D.C.C. n. 4, in data 22 aprile 2009.**

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell’investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L’analisi che segue concerne le due società partecipate direttamente dal comune che non detiene, invece, partecipazioni indirette.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Come indicato in precedenza, il Consiglio Comunale con D.C.C. n. 4, in data 22 aprile 2009 ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune e ha autorizzato il mantenimento delle stesse, ai sensi del comma 28 dell’art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Le partecipazioni, all’epoca, erano le seguenti:

<i>Società partecipata</i>	<i>Quote possedute</i>	<i>Valore nominale delle quote</i>
Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese” s.c.r.l.	n. 1	258,00 euro
C.O.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.	n. 1 azione	50,00 euro

e la situazione, a oggi, non è immutata e il Comune, detiene entrambe le partecipazioni.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1.1. Società partecipate, misura di partecipazione, durata impegno, onere gravante sul bilancio comunale, rappresentanti con cariche negli organi di governo.

RAGIONE SOCIALE: CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.						
PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESPRESSO IN PERCENTUALE	DURATA DELL'IMPEGNO	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	Risultati di bilancio degli ultimi tre anni (Gestione finanziaria)		
1 quota (valore nominale 1€)	sino al 31.12.2050	€ 0,00 anno di riferimento 2013	NON CI SONO AMMINISTRATORI CON CARICHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	2011	2012	2013
				€ 35.558,00	€ 43.175,00	€ 32.342,00
ATTIVITA'						
Gestione ciclo acqua integrato						

PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESPRESSO IN PERCENTUALE	DURATA DELL'IMPEGNO	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	Risultati di bilancio degli ultimi tre anni (Gestione finanziaria)		
				2011	2012	2013
2 quote associative annuale € 258,00	sino al 31.12.2050	€ 516,00 anno di riferimento 2014	NON CI SONO AMMINISTRATORI CON CARICHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO			
				€ - 22.163,00	€ 27.286,00	€ 11.102,00
ATTIVITA'						
Attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica						

Oltre ai dati riportati nella precedente tabella, si allegano alla presente deliberazione i bilanci della Società relativi agli anni 2011, 2012 e 2013.

4.1.2. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Ai fini di fornire elementi di valutazione volti alla redazione del Piano di razionalizzazione si precisa che:

- La Società “C.O.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.”, nata come impianto di depurazione per rispondere alle esigenze della depurazione centralizzata dei reflui civili di sette Comuni e dei reflui delle aziende tessili della Valsessera, si è trasformato negli anni diventando società per la gestione del servizio idrico integrato in 37 Comuni dell’area Valsesia e Valsessera ed impianto di trattamento dei rifiuti liquidi. CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. è una Società interamente a capitale pubblico che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato in 37 comuni ubicati nelle province di Biella e di Vercelli ed è uno dei sette gestori dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 del Piemonte ‘Biellese, Vercellese, Casalese’. I territori coperti dal servizio hanno carattere prevalentemente montano, con un’altitudine media di 708 m. a ridosso della catena alpina del Monte Rosa e si sviluppano tra Valsesia, Valsessera e Valle di Mosso per 953 km², con una popolazione residente di circa 40.000 abitanti ed una non trascurabile presenza turistica. Originariamente, il Comune di Boccioleto ha conferito al “CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.” il servizio idrico integrato con il conferimento contestuale della gestione delle reti, degli impianti e altre dotazioni patrimoniali di competenza comunale per il periodo di salvaguardia stabilito dall’Autorità d’Ambito e ha sottoscritto la convenzione regolante le modalità di gestione dei servizi di distribuzione dell’acqua, delle fognature e della depurazione oltre ad approvare il

Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Distribuzione e fornitura dell'acqua potabile e si è impegnato a sottoscrivere n. 1 azione, come è in seguito avvenuto.

Si segnala, come riportato nella tabella precedente che la partecipazione alla Società non comporta onere alcuno a carico del Comune.

- La società consortile a responsabilità limitata “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale” (cd. A.T.L.) nasce in virtù della Legge regionale 75/1996 il cui articolo 9 prevede che: *Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione di Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:*

- a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;
- b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
- d) sensibilizzano gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

L'art. 11 della citata L.R. 75/1996 prevede che possono partecipare alle ATL esclusivamente:

- a) le province, la Regione e le camere di commercio;
- b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
- c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10.

Il comma 5 del citato articolo 11, invece dispone che è vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.

Al fine di fornire elementi di valutazione volti alla redazione del Piano di razionalizzazione si precisa che il Comune di Boccioleto è un comune a prevalente

economia turistica e che viene stato iscritto nell'elenco dei Comuni Turistici da parte della Provincia di Vercelli in quanto in possesso dei requisiti oggettivi di cui alle direttive della Giunta Regionale stabilite con Deliberazione n. 9-9082 del 16 aprile 2003 tra i quali, l'adesione all'A.T.L. di competenza.

Si trasmette la presente Relazione Tecnica al Signor Sindaco ai fini della razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Boccioleto, 25 agosto 2016

Il Segretario Generale Reggente
f.to Dott.ssa Antonella Mollia